

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Marche, 23 dicembre 2003, n. 1914.

*Le circostanze che il Presidente del seggio non consenta il controllo delle schede scrutinate da parte dei rappresentanti di lista e consenta invece l'accesso al seggio di persone estranee per festeggiare la presunta elezione di un candidato interrompendo le operazioni di scrutinio non sono sufficienti, di per sé, a rendere inattendibile l'esito delle elezioni.*

*Omissis.*

L'elezione a Sindaco di ... di ..., con conseguente attribuzione alla lista n.1 di otto consiglieri su 12, disposta dall'Adunanza dei presidenti a seguito delle elezioni amministrative svolte il 25.5.2003, è stata impugnata per i seguenti motivi:

1) il Presidente della sezione elettorale n.1 (poi Presidente dell'adunanza dei Presidenti), cognata del Sindaco eletto, ha disatteso le norme a disciplina delle operazioni di scrutinio, in quanto, in violazione degli art.46 e 63 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, non ha consentito il controllo da parte dei rappresentanti di lista delle schede scrutinate, mentre ha consentito, interrompendo le operazioni di scrutinio, l'accesso al seggio di persone estranee per festeggiare la presunta elezione del candidato ....

Il Collegio considera il motivo infondato, in quanto le circostanze suindicate non implicano di per sé l'effettiva inattendibilità del risultato elettorale poi accertato;

*Omissis.*